

di Bergamo il contratto per la proroga so-
praindicata, rilasciando quietanza delle
somme, che fossero eventualmente dovute
dal detto Istituto Case popolari a titolo di
conguaglio delle partite contabili relative
alla proroga di cui sopra;

2°) a prestare ogni più ampio ed oportu-
no consenso affinché la concessione della
proroga suddetta venga annotata a margi-
ne della ipoteca iscritta presso la Conservato-
ria di Bergamo il 9 ottobre 1940-XVIII al
n. 6176 d'ord. e n. 242 part. a favore dell'Istitu-
to nazionale delle assicurazioni e a cari-
co dell'Istituto fascista autonomo per le
Case popolari della prov. di Bergamo;

3°) ad esonerare il competente Conservato-
re dei registri immobiliari di Bergamo da
ogni responsabilità per l'esecuzione delle
formalità di cui al precedente n. 2;

4°) a rilasciare qualsiasi altra dichiara-
zione che fosse necessario per l'esecu-
zione della presente deliberazione;

5°) a demandare i poteri, come sopra
conferiti al Direttore generale e al Vice
Direttore generale, ad uno o più procurato-
ri che muniti di mandato in forma
autentica, possano compiere tutte le o-
perazioni di cui sopra"

letto ed approvato seduta stante.

VI - Impieghi Immobiliari